



## CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
email: info@cngeologi.it

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

### **LORO SEDI**

Roma, 19 novembre 2021

Consiglio Nazionale dei Geologi  
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT  
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
**Prot.N. 0003672 del 19/11/2021**  
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

### **CIRCOLARE N° 488**

**OGGETTO: INFORMATIVA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2021, N. 120, RECANTE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE.**

In data 8 novembre 2021, è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale, la legge n. 155, inerente a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.”.

Il testo normativo recepisce anche alcuni dei contributi tecnici offerti, per la categoria, dal Consiglio Nazionale, in collaborazione con la Fondazione Centro Studi, sul disegno di legge in sede propositiva.

In particolare, si segnala che con le disposizioni normative:

- è stata riconosciuta la possibilità per il Comitato tecnico di cui al comma 2 dell’art. del D.L. n. 120/2021 di avvalersi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento relative alle attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, successive agli interventi di protezione civile;
- al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei territori, si incentivano investimenti di messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico, oltre che di strade, ponti e viadotti;
- si prevede espressamente che, nell’ambito degli interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, per la realizzazione delle opere, è necessario che il progetto definitivo sia corredato di una relazione geologica sulle probabili conseguenze in termini di tenuta idrogeologica del suolo interessato dagli stessi incendi boschivi;

- si dispone chiaramente che, al fine di stabilire la priorità di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da poter individuare gli effettivi livelli di rischio;
- si statuisce esplicitamente che, in sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le sue specifiche finalità, il Ministero della transizione ecologica valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi dello stesso PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compresi gli interventi di ripristino territoriale, assumendo quale ambito prioritario d'intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000, nonché le aree classificate a rischio idrogeologico nella pianificazione di bacino vigente.

Si allega il testo della legge 8 novembre 2021, n. 155.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Arcangelo Francesco Violo

*Arcangelo Francesco Violo*